

PREFETTURA DI PISA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA  
 UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI PISA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  
 CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1 PISA



**TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

**PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 22, LETTERA I) DELLA LEGGE N. 94/2009**

### **TRA**

la **PREFETTURA DI PISA** — Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, P.zza G. Mazzini, 7 — 56127, Pisa, C.F.: 93014220508, nella persona del Prefetto Dott.ssa Maria Luisa D'ALESSANDRO;

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** Via Mannelli, 113, 50136 Firenze, C.F.: 80022410486, rappresentato dall'Ufficio X - Ambito Territoriale della provincia di Pisa, via Pascoli, 8 - 56125 Pisa nella persona della Dirigente reggente Dott.ssa Lorenza LORENZINI;

il **CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1 PISA (CPIA 1 PISA)**, con sede in via Brigate Partigiane n. 4, Pontedera (PI), C.F. 90056090500, rappresentato dal Dott. Luca PIERINI, nella sua qualità di Dirigente, nonché suo legale rappresentante;

### **PREMESSO CHE**

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa ha tra i propri compiti quello di favorire e sostenere, nel quadro del sistema di istruzione degli adulti, la costituzione di accordi con gli enti e le istituzioni del territorio, anche finalizzati a promuovere percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;

- la Prefettura U.T.G. territorialmente competente individua in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento del test di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero degli Interni del 4 giugno 2010, anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche;

- I Consigli Territoriali per l'Immigrazione di cui all'art. 3 c. 6. Del testo Unico, anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo dell'assistenza agli immigrati, nell'ambito delle risorse statali e comunitarie disponibili, promuovono progetti di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui all'art. 3 del succitato Decreto del 4 giugno 2010;

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che le Pubbliche amministrazioni possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 21 della legge n. 59/1997 attribuisce autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche;
- il DPR 263/2012 disciplina le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti che, tra le altre cose, hanno titolo per rilasciare un'attestazione delle conoscenze linguistiche in italiano non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;
- Il D.I. 12 marzo 2015 dispone le "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti";
- l'art. 4-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" modificato dall'art. 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94 contempla l'emanazione di un regolamento nel quale si legge: "sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno",
- il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato", a norma dell'art. 4, comma 2, del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, disciplina i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui al citato art.4-bis del D.Lgs. 286/98;
- le Linee di indirizzo per l'applicazione del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, "Regolamento dell'accordo di integrazione", il cui art. 4. recitano: "Con l'accordo, lo straniero si impegna a:
  - a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello base A2 di cui al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
  - b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
  - c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali.;
- tali Linee di indirizzo emanate dal Ministro dell'Interno e dal Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione con nota prot. 1542 del 2 marzo 2012, ribadiscono la necessità di realizzare collaborazioni ed intese tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e, a livello periferico, tra le Prefetture, gli Uffici Scolastici Regionali e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti;
- l'Accordo Quadro, siglato il giorno 11 novembre 2010 tra il Ministero dell'Interno e il MIUR dà applicazione agli adempimenti previsti dal D.M. del 4 giugno 2010, prevede all'art. 4,

comma 1, affinché venga stipulato un Protocollo di intesa tra la Prefettura U.T.G territorialmente competente e l'USR al fine dell'individuazione delle istituzioni scolastiche presso le quali le quali dai dovrà essere svolto il test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno CE di lungo periodo;

- il successivo Accordo Quadro, siglato il 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno e il MIUR in applicazione al D.P.R. del 14 settembre 2011 n. 179 anche in coerenza con il piano nazionale degli interventi in materia di integrazione linguistica e sociale promosso dal Ministero dell'Interno e dal MIUR nell'ambito delle iniziative a valere sul Fondo europeo per l'Integrazione definisce:

a) criteri e modalità per lo svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana di cui all'art. 5 c. 1 del DPR 179/2011 (art. 5 del succitato Accordo);

b) ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana, (art. 6 del succitato Accordo);

c) criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzativa dei procedimenti di cui al DPR 179/2011 (art. 7 del succitato Accordo);

- la Circolare Ministeriale prot. 463 del 20 febbraio 2012 prevede nell'ambito dello svolgimento del test di italiano, l'introduzione di una prova integrativa suppletiva per le persone dichiarate analfabeta funzionale, ossia una prova di interazione orale che sostituisce quella di interazione scritta di cui ha uguale punteggio di valutazione.

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### **Oggetto**

1. Con il presente Protocollo sono individuate le sedi associate, punti di erogazione del servizio del CPIA 1 PISA, presso le quali somministrare il test di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del QCER, così come previsto dall'art. 9 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della Legge n. 94/2009;

2. Con il presente Protocollo, che sostituisce il precedente, vengono definiti gli obblighi delle Parti in relazione ai criteri e alle modalità per lo svolgimento del succitato test.

### Art. 2

#### **Individuazione delle sedi associate punti di erogazione del servizio del CPIA 1 PISA**

1. Acquisita la disponibilità da parte del CPIA, le Parti individuano, sulla base dei criteri previsti dall'Accordo, le sedi associate, punti di erogazione del servizio, ove somministrare il test di conoscenza della lingua italiana:

- a) CPIA 1 PISA sede centrale Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI);
- b) CPIA 1 PISA sede associata Via Dante 42, 56025 Pontedera (PI);
- c) CPIA 1 PISA sede associata P.zza Spalletti snc, 5602 San Miniato (PI);
- d) CPIA 1 PISA sede associata di Volterra, Via Fonda 3, 56048 Volterra (PI);
- e) CPIA 1 PISA sede associata Via San Zeno 3, 56127 Pisa

2. Ogni eventuale modifica delle sedi associate, punti di erogazione del servizio, del CPIA 1 PISA di cui al comma 1 verrà preventivamente concordata fra le parti.

### Art. 3

## Obbligo delle Parti

**1. La Prefettura U.T.G. di Pisa**, in applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1, si impegna a:

a) collaborare con l'USR Toscana, Ufficio X Ambito Territoriale della provincia di Pisa e con il CPIA 1 PISA per concordare il calendario di somministrazione del test di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del QCER, di cui al precedente art. 1 c. 1, da articolarsi in più sessioni nel corso dell'anno secondo le necessità dettate dal numero delle istanze pervenute;

b) comunicare al CPIA 1 PISA con congruo anticipo rispetto alle date fissate dal suddetto calendario, l'elenco dei cittadini stranieri che hanno fatto richiesta di partecipare alla somministrazione del test di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del QCER al fine di predisporre tutti i necessari adempimenti anche di natura organizzativa;

c) trasferire al CPIA 1 PISA le somme di cui all'Allegato 1 (parte integrante del presente protocollo) per ciascuna sessione di somministrazione del test di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del QCER al fine di coprire le spese, regolarmente documentate, previste dalla sezione Area formativa, Area gestionale, Servizi e altre voci (materiali, apparecchiature tecnologiche, spese telefoniche, collegamenti telematici, ecc), in conformità alle disposizioni indicate dal Ministero dell'interno — Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione — Direzione Centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo in data 15 maggio 2016 (a cui fa riferimento la modulistica attualmente in uso), che prevedono, di norma, un numero minimo di 30 cittadini stranieri e comunque non inferiore a 20. In caso di sessioni d'esame andate deserte è comunque previsto un rimborso di massimo due ore per ogni unità di personale impegnato relativamente all'area formativa, organizzativa e gestionale.

d) diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;

f) assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con gli altri soggetti firmatari, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.

**2. L'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio X, Ambito Territoriale per la provincia di Pisa**, in applicazione a quanto previsto dal precedente articolo 1, si impegna a:

a) individuare le sedi associate, punti di erogazione del servizio, del CPIA 1 PISA, in base a quanto stabilito nell'articolo 2, presso le quali somministrare il test di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del QCER;

b) diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;

c) assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con gli altri soggetti firmatari, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.

**3. Il CPIA 1 PISA, in applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1, si impegna a:**

a) predisporre il calendario per lo svolgimento del test secondo le esigenze rappresentate dalla Prefettura per la somministrazione del test di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del QCER;

b) assicurare, presso le proprie sedi associate, punti di erogazione del servizio, anche in relazione alle esigenze contingenti, la somministrazione del test di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del QCER in modalità informatiche o cartacee di tipo non informatico, secondo il calendario di cui al punto "a", di norma per un numero minimo di 30 cittadini stranieri e comunque non inferiore 20, previa identificazione degli stessi a cura della Commissione di cui all'art. 5, c.2 dell'Accordo Quadro dell'11 novembre 2010;

d) diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;

e) assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con gli altri soggetti firmatari, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.

#### Art.4

### **Modalità di erogazione del finanziamento**

1. Il CPIA 1 PISA comunica tempestivamente alla Prefettura U.T.G. di Pisa l'avvenuta realizzazione della sessione del test di lingua italiana, fornendo tutta la necessaria documentazione ed esaustiva rendicontazione delle spese all'uopo sostenute;

2. La Prefettura - U.T.G. di Pisa, espletati i controlli di regolarità amministrativo-contabili, verserà sul conto corrente intestato al CPIA 1 PISA, previa richiesta dello stesso, il totale delle somme dovute per ogni sessione di test di conoscenza della lingua italiana, così come previsto dall'Allegato 1.

3. Compatibilmente con le risorse finanziarie accreditate dal Ministero dell'Interno la liquidazione delle somme avverrà entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta di cui al c. 1, corredata di tutta la documentazione giustificativa di spesa.

#### Art. 5

### **Rendicontazione finale**

1. Il finanziamento è accordato con rigoroso vincolo di scopo ed è esclusivamente destinato alla gestione delle sessioni relative ai test di conoscenza della lingua italiana e delle ulteriori attività, così come previsto così come previsto dall'Allegato 1 (che costituisce parte integrante del presente protocollo);

2. Il CPIA 1 PISA destinatario del finanziamento, comunicherà tempestivamente alla Prefettura — U.T.G. di Pisa l'avvenuta realizzazione, presso le proprie sedi associate punti di erogazione del servizio, delle sessioni del test di conoscenza della lingua italiana, fornendo tutta la necessaria ed esaustiva rendicontazione delle spese all'uopo sostenute;

3. La rendicontazione inerente le sessioni del test di conoscenza della lingua italiana svolte negli ultimi mesi dell'anno deve comunque pervenire alla Prefettura entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

**Art. 6**  
**Durata**

Il presente protocollo ha efficacia di tre anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, salva contraria volontà di una delle parti da comunicarsi via pec entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza.


**Art. 7**  
**Allegati**

Fanno parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:

- a) Allegato 1 — Standard di costo come da Accordo MIUR / Ministero degli Interni.

Il presente protocollo viene redatto in tre originali uno per ciascun contraente.

Letto, approvato e sottoscritto in data (vedi segnatura)

 Il Prefetto dell'UTG di Pisa  Dott.ssa Maria Luisa D'Alessandro	Per il Direttore dell'USR Toscana Il Dirigente dell'Uff. X ATP Pisa  Firmato digitalmente da LORENZINI LORENZA C=IT O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Dott.ssa Lorenza Lorenzini	Il Dirigente del CPIA 1 PISA  LUCA PIERINI 30.05.2023 09:43:51 GMT+00:00 Dott. Luca Pierini
---	---	---